

COMUNE DI DIANO MARINA

Provincia di Imperia

PREMESSA

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti, FSA 2021).

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto di locazione dovrà:

- essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo familiare con lui anagraficamente residente,
- riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.800,00= (ovvero € 8.400,00=, qualora l'importo dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio sia normalmente superiore a tale limite, ferma restando la soglia del contributo massimo).

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea
Ovvero
Cittadinanza di uno Stato non aderente all'Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;
- b) Residenza anagrafica nell'alloggio in locazione, all'interno del Comune cui si riferisce il bando di concorso;
- c) Titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle

esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente A.R.T.E.) presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE in corso di validità (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00, **ovvero** non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- h) **effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità 2021 - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).**

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull'apposito modello allegato al bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi dell'emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

ARTICOLO 2

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 500,00=, riducibile fino a € 300,00= in base all'importo medio dei canoni rilevabile dal Comune nel proprio territorio.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato nell'anno 2021 di contributi concessi dai Servizi sociali per la stessa finalità, il pagamento dell'affitto, il contributo teorico verrà ridotto dell'importo erogato annualmente.

Nel caso in cui la quota messa a disposizione fosse inferiore al fabbisogno si procederà, per tutti i richiedenti, alla riduzione proporzionale del contributo spettante o, in caso fosse superiore, all'incremento proporzionale dello stesso contributo.

Il contributo assegnato agli aventi diritto sarà liquidato successivamente con accredito sul conto corrente del conduttore (o proprietario dell'alloggio in caso di morosità).

Si avvisa che il contributo fondo sociale affitti 2021, non è cumulabile, con la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione. Il comune, successivamente all'erogazione dei contributi comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

ARTICOLO 3

Il Comune secondo le indicazioni previste dalle “Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021”:

- definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle domande da parte dell'utenza interessata;
- le procedure e i tempi per addivenire alla formazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto;
- le modalità di verifica delle dichiarazioni dei richiedenti.

ARTICOLO 4

In fase di presentazione della domanda i richiedenti le agevolazioni in argomento devono rilasciare un'autorizzazione affinché – ai sensi del dell'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – i dati personali possano essere trattati dall'Amministrazione regionale, dal Comune e dagli Enti che forniscono agli stessi semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.

In ogni momento si potranno esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 5

Le domande a valere sul presente bando potranno essere presentate dal 10 maggio 2022 alle ore 13.00 del 10 giugno 2022.

Le domande di partecipazione al bando devono essere redatte sull'apposito modulo allegato al presente bando e reperibile sul sito del Comune di Diano Marina www.comune.dianomarima.im.it

Le domande devono essere presentate, debitamente compilate, entro e non oltre il termine di scadenza del bando:

- **in busta chiusa da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Diano Marina negli orari stabiliti di ricevimento;**
- **per Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.comune.dianomarina.it**

Non è ammesso l'invio per posta ordinaria e/o raccomandata, né per posta elettronica ordinaria.

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza dei requisiti, presentate oltre la scadenza del termine, incomplete dei documenti richiesti, compilate solo in parte o sprovviste della data e/o della sottoscrizione ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate.

Alla domanda suddetta dovrà essere allegato pena l'irricevibilità della stessa:

- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
- Copia del titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- Attestazione ISEE in corso di validità;
- Dichiarazione di riduzione imponibile IRPEF rispetto all'anno precedente del nucleo familiare superiore al 25% per cause riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid – 19;
- Fotocopia del contratto di locazione riportante gli estremi di registrazione presso l'Agenzia delle entrate;
- Copia dei bonifici bancari/postali o copia delle ricevute fiscali o dichiarazione del proprietario dell'alloggio, attestante i pagamenti per l'anno 2021;
- Copia dell'IBAN bancario/postale (sono esclusi i libretti postali) per l'eventuale accredito del contributo;

ARTICOLO 6

Successivamente alla scadenza del bando l'ufficio preposto, il personale dei servizi sociali provvederà a verificare la regolarità delle domande pervenute, la completezza della documentazione richiesta, le corrispondenze anagrafiche dichiarate e a redigere l'elenco degli aventi diritto.

I soggetti in possesso dei requisiti saranno inseriti in elenco sulla base della percentuale di incidenza del canone/valore ISEE in ordine decrescente;

L'elenco dei beneficiari e degli esclusi sarà pubblicato, per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e riporterà il numero di protocollo assegnato e le prime 6 cifre del codice fiscale.

Con successivo atto si disporrà la liquidazione e il pagamento del contributo concesso agli ammessi al beneficio che avverrà esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario o postale.

SI AVVISA CHE il Comune effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai richiedenti, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso o per il tramite degli organismi dello Stato a ciò preposti.

Al termine della procedura, liquidate le spettanze, il Comune trasmetterà alla Regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "Disposizioni e criteri attuativi FSA 2021", mediante il portale regionale dedicato.

Il responsabile della presente procedura è il Responsabile del Settore II Servizi alla persona – Dott. ssa. Francesca Bellando a cui si possono presentare istanze, chiarimenti e ogni adempimento relativo al presente bando mendante email: servizisociali@comune.dianomarina.im.it

Diano Marina, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
Francesca BELLANDO